

OGGETTO: **Esame ed approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e nota integrativa e del Documento unico di Programmazione (DUP) 2020-2022.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali.

Visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che *“In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.”*;

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Ricordato che, a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Visto il comma 1 dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 il quale prevede che *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”*.

Richiamato l'art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 recepisce l'art. 151 del D.lgs. 267/00 e ss.mm e i., il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, *“i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)”*.

Visto il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale sottoscritto in data 8 novembre 2019, dove è previsto, in caso di proroga da parte dello Stato del termine di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 dei comuni, di applicare la medesima proroga anche per i comuni Trentini.

Visto ora il D.M. 13 dicembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020-2022 e autorizza sino a tale data l'esercizio provvisorio.

Visto l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020 come da D.M. 28 febbraio 2020, nonché la successiva proroga disposta con il decreto legge n. 18/2020, che prevede quale termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 2020 il 31 luglio 2020;

Considerato che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa.

Dato atto che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa.

Considerato che gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza.

Dato atto pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio si riferiscono agli accertamenti ed agli impegni che si prevedono di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce "di cui FPV", all'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi.

Dato atto inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

Dato atto che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2020-2022.

Richiamato l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*.

Preso atto che con deliberazione consiliare n.5 di data 08.04.2019 – immediatamente esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021, la Nota Integrativa ed il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 05.03.2020 – immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato lo schema di Bilancio di Previsione finanziario per gli esercizi 2020-2022 della Nota Integrativa (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011) e del Documento Unico di Programmazione al fine di presentarli al Consiglio comunale in tempo utile per consentire l'approvazione definitiva.

Vista la deliberazione consiliare n. 11 del 28.05.2019 - esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2018.

Dato atto che il deposito degli schemi di bilancio di previsione finanziario 2020-2022 ed allegati, nonché degli atti contabili precedentemente citati è stato effettuato ai membri dell'Organo consiliare con nota del 06.03.2020 prot 478, coerentemente con le tempistiche disciplinate da Statuto e Regolamento di contabilità.

Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come è previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022, della Nota Integrativa al bilancio, del Documento Unico per la Programmazione (D.U.P.) 2020-2022 e di tutti gli allegati previsti dalla normativa.

Visti i pareri

In relazione al disposto di cui all'art. 185 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa del presente atto.

Parere reso dal Segretario Comunale F.F.

*Il Segretario Comunale F.F.
f.to Daniel Pancheri*

In relazione al disposto di cui all'art. 102 del D.P.G.R. 27.02.1995 n. 4/L così come modificato dall'art. 16 comma 6 della L. R. 10/1998 ed al disposto dell'art. 17 comma 27 della L. R. 10/1998 vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto e si attesta la copertura finanziaria.

Parere reso dal Responsabile del Servizio Finanziario

*Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Devigili rag Natalia*

Visto il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino -Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2.

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto lo Statuto Comunale.

Visto il parere favorevole espresso dell'Organo di Revisione alla proposta di bilancio ed ai suoi allegati di data 03.04.2020 pervenuto in pari data al n.ro 690.

Visto che sulla proposta di deliberazione in discussione sono stati espressi i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico amministrativa dal Segretario comunale e in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile Ufficio Ragioneria, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige;

Con voti favorevoli n. 9 astenuti n. 0 e contrari n. 0, espressi da nr. 9 consiglieri presenti e votanti per appello nominale;

DELIBERA

1. di approvare il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022 in versione semplificata per i Comuni con popolazione inferiore ai 2000 abitanti.
2. di approvare il bilancio di previsione finanziario 2020-2022, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, dando atto che, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D.Lgs 118/2011 dando atto che, ai sensi del comma 14 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 dal 2016 tale schema rappresenta l'unico documento contabile con pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria e che la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati ha esclusivamente funzione conoscitiva;

3. di approvare, la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2020-2022;
4. di approvare il “piano degli Indicatori e dei risultati attesi di bilancio” redatto secondo lo schema di cui al Decreto del Ministero dell’Interno del 23.12.2015, già accluso al bilancio di previsione finanziario 2020-2022.
5. di dare atto che successivamente all’approvazione del bilancio la Giunta comunale definirà il Piano esecutivo di gestione/ atto di indirizzo per la gestione del bilancio in parola
6. di dare atto che, ai sensi dell’art. 13 della L.P. 15 novembre 1993, n. 36, al Bilancio di previsione vanno allegati eventuali rendiconti relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce dei soggetti partecipati dall’Ente, che risultano dismessi agli atti dell’Ufficio Ragioneria;
7. di autorizzare il pagamento di tutte le spese fisse previste in bilancio;
8. di dare atto che, ai sensi dell’art. 174 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione finanziario 2020- 2022 verrà pubblicato sul sito internet dell’ente, sezione “*Amministrazione Trasparente*”, secondo gli schemi di cui al DPCM 22/09/2014;
9. di trasmettere copia del provvedimento, divenuto esecutivo, al Tesoriere comunale, per gli adempimenti di competenza;
10. di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo di legittimità e, con unanime votazione per appello nominale, immediatamente esecutivo, ai sensi del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
11. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
 - ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente:
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - in alternativa al precedente, ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO F.F.
f.to dott Daniel Pancheri

IL SINDACO
f.to Mengoni Fabio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo Pretorio e all'Albo Informatico le per **10** giorni consecutivi

16/04/2020 al 26/04/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE F.F.
dott. Daniel Pancheri

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva

dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione ai sensi dell'articolo 79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

X dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

IL SEGRETARIO COMUNALE F.F.
dott. Daniel Pancheri

Allegati parte integrante:

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

li

IL SEGRETARIO COMUNALE F.F.
dott. Daniel Pancheri